

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D.P.Reg. ottobre 2014, n. 27 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9" e i successivi decreti presidenziali ;
- VISTA la legge regionale 20 giugno 1997 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 33 legge regionale 19/05/2005 n. 5 integrato e modificato dall'art. 23 commi 4 e 5 della legge regionale 22.12.2005 n. 19, nonché dall'art. 98, 5° comma della legge regionale 7.05.2015, n. 9, il quale, nell'ambito della Regione, ha previsto l'istituzione del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale;
- VISTO l'art. 22 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- CONSIDERATO che, in particolare, il 2° comma dell'art. 33 della l.r.19 maggio 2005 n. 5 sopra citata, nel testo modificato, prescrive che il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che è scelto fra i persone residenti nel territorio della Regione da almeno sette anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti, il quale resta in carica sette anni;
- CONSIDERATO che il Garante: a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei lo-